

INDICE – LEZIONE n. 1 – DIRITTO CIVILE

DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO

1. Nozione di diritto reale.....	Pag. 2
2. Classificazione dei diritti reali.....	Pag. 2
3. Nozione di obbligazione: la prestazione dovuta.....	Pag. 3
4. Causa della prestazione, azione, responsabilità patrimoniale.....	Pag. 5
5. Le fonti dell'obbligazioni.....	Pag. 6
6. Le obbligazioni reali.....	Pag. 7
7. Confronto tra diritti reali e diritti di credito.....	Pag. 7
8. Diritti personali di godimento di cose.....	Pag. 9
9. Tipicità dei diritti reali.....	Pag. 9
10. Il patrimonio.....	Pag. 10

DIRITTI REALI E DIRITTI DI CREDITO

1 . Nozione di diritto reale.

Il *diritto reale* è il diritto di trarre da una cosa le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse.

Ad esempio, la proprietà è il diritto di usare e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo; l'usufrutto è il diritto di usare una cosa altrui e farne propri i frutti, senza però modificarne la destinazione economica o alienarla; e così via.

Peculiare del diritto reale è il dovere di *chiunque* di astenersi dall' impedirne o turbare l' esercizio.

2 . Classificazione dei diritti reali

Il diritto reale per eccellenza è la **proprietà**. Essa consente di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico (art. 832 c.c.).

Gli altri diritti reali hanno un contenuto più limitato (*diritti reali minori*) e si dividono in due gruppi:

- i diritti reali di godimento, ossia i diritti di trarre determinate utilità dall'uso della cosa altrui;
- i diritti reali di garanzia, ossia i diritti reali che attribuiscono un potere di disposizione preferenziale del valore pecuniario della cosa, qualora il diritto di credito, che con essa si è voluto garantire, non venga soddisfatto dal debitore.

I diritti reali di godimento sono:

- **usufrutto** , consente di usare la cosa altrui e trarne i frutti, rispettandone però la destinazione economica (art. 981 c.c.);

- **uso**, analogo all’usufrutto, ma con contenuto più limitato: chi ha il diritto d'uso di una cosa può utilizzarla direttamente; se è fruttifera, può raccogliere i frutti, ma solo nella misura che occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 c.c.);
- **l'abitazione**, che consente di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.);
- **la superficie**, che consente di utilizzare il suolo altrui per una costruzione (art. 952, 955 c.c.);
- **la servitù**, peso posto sopra un fondo (detto *fondo servente*) per l'utilità di un altro fondo (*fondo dominante*) appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.). Per esempio: il fondo servente deve subire il passaggio di un acquedotto che porta acqua al fondo dominante (servitù di acquedotto);
- **l'enfiteusi**, diritto di utilizzare un fondo e farne propri frutti, in perpetuo o per lunga durata, con l'obbligo di migliorare il fondo stesso e di pagare al proprietario un canone periodico (art. 958-960 c.c.).

I **diritti reali** di garanzia sono il **pegno** e **l'ipoteca**.

Il **pegno** ha per oggetto cose mobili non iscritte in pubblici registri, **l'ipoteca** ha per oggetto le cose immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, etc.). Se il credito garantito non è soddisfatto alla scadenza, il creditore può promuovere l'esecuzione forzata sul bene oggetto del pegno o dell' ipoteca, per soddisfarsi su di esso con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il proprietario della cosa gravata da un diritto reale altrui la può trasferire ad un terzo, il quale l'acquista ugualmente gravata; si manifesta così il carattere reale del diritto, il quale inerisce alla cosa e la segue nei trasferimenti.

L'esistenza di un diritto reale limitato su una cosa comprime il diritto del proprietario; se il diritto reale limitato si estingue, la compressione viene meno e il diritto di proprietà riacquista la pienezza del suo contenuto (**elasticità del dominio**).

3 . Nozione di obbligazione: la prestazione dovuta.

Il **diritto di credito** (detto anche **personale**, in contrapposizione a quello reale) *attribuisce al creditore la pretesa di esigere una prestazione da una o più persone determinate*. Il rapporto tra il creditore e debitore è detto **obbligazione** o **rapporto obbligatorio**.

La **prestazione** dovuta può essere positiva o negativa: può cioè consistere in un’azione o in un’astensione.

Un esempio di prestazione positiva è quella di pagare una somma di denaro; una prestazione negativa è, ad esempio, quella di non divulgare un segreto aziendale.

Il contenuto dell’obbligazione può essere il più vario, occorre però che si tratti di una prestazione *suscettibile di valutazione economica*. In altre parole deve trattarsi di una prestazione di carattere patrimoniale. Questo non è un problema di misurabilità di un valore economico oggettivo mediante il riferimento al prezzo di mercato. Il problema dell’art. 1174 c.c. è un altro: ciò che la norma chiede è che si tratti di una *prestazione che possa essere oggetto di scambio economico* senza offendere i principi della morale e del costume sociale. Le manifestazioni di affetto, di amicizia, di stima non possono essere oggetto di obbligazioni. Lo stesso dicasi delle nozze, dell’adozione, e di altri atti del diritto di famiglia.

Altro problema, spesso confuso con il precedente, è quello della **giuridicità** dell’obbligo.

Vi sono rapporti che restano normalmente affidati al costume, alle convezioni sociali, alla cortesia che non creano vincoli giuridici (**rapporti di cortesia**): esempio, un invito a pranzo. Questo tipo di impegno non giuridico può riguardare prestazioni che hanno un prezzo di mercato: per esempio, la concessione del godimento della casa al mare durante i mesi estivi (che potrebbe anche essere oggetto di un contratto di locazione). Tra i rapporti di cortesia rientrano anche quelli che non costituiscono oggetto di scambio economico, poiché vengono tenuti per amicizia: si pensi alla promessa di tenere compagnia per qualche giorno a una persona anziana.

Nel primo caso l’impegno potrebbe anche essere assunto sul piano giuridico; Nel secondo caso, invece, la volontà delle parti trova un limite inderogabile nell’art. 1174 c.c.: la prestazione, non potendo avere carattere economico, non può essere oggetto di obbligazione.

Un’ultima osservazione. I comportamenti non suscettibili di valutazione economica sono al di fuori del campo delle obbligazioni, ma non per questo sono irrilevanti per il diritto. Si pensi, ad esempio, al dovere di solidarietà e reciproca assistenza che ciascun coniuge ha nei confronti dell’altro e la cui violazione può avere rilevanza giuridica in tema di separazione personale e divorzio.

Il carattere necessariamente economico della prestazione non implica che questa debba soddisfare un interesse patrimoniale del creditore. Ciò è chiarito espressamente dall’art. 1174 c.c., basti pensare a uno spettacolo teatrale, che soddisfa un interesse culturale. L’interesse del creditore può avere come obiettivo anche il vantaggio di un terzo, come nel

caso di un genitore che stipuli un contratto con un insegnante affinché dia lezioni a suo figlio.

Se la prestazione primaria dovuta non viene adempiuta esattamente, sorgono obblighi di restituzione, riparazione o risarcimento del danno, che si affiancano all'obbligo primario, oppure lo sostituiscono.

Accanto alla prestazione principale, se ne affiancano altre complementari. Ad esse si riferisce l'art. 1175 c.c., che impone al debitore e al creditore di comportarsi secondo le regole della *correttezza*. Ad esempio, il debitore che si è impegnato a consegnare una cosa è tenuto anche a custodirla fino al momento della consegna. *Obblighi di correttezza* sono imposti anche al creditore, il quale è tenuto a facilitare il debitore nell'adempimento o, quantomeno, deve evitargli inutili aggravii.

4 . Causa della prestazione, azione, responsabilità patrimoniale

Se il debitore non adempie, il creditore può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché gli procuri coattivamente ciò che gli spetta. Questo potere si chiama **azione**.

L'obbligazione manifesta una rilevanza giuridica in quanto costituisce la **causa** o il **titolo** che giustifica la prestazione, se l'obbligazione non esistesse e la prestazione venisse eseguita ugualmente, questa sarebbe ingiustificata e dovrebbe essere restituita (art. 2033 ss. c.c.).

Dunque l'obbligazione ha una duplice rilevanza giuridica: è *giusta causa* della prestazione e da *azione* al creditore per conseguire ciò che gli è dovuto.

Vi sono però anche delle **obbligazioni imperfette**, poiché presentano solo il primo di questi due aspetti. Per esempio il debito di gioco, se il perdente non paga il vincitore non ha azione punto e virgola ma se paga spontaneamente, il pagamento è giustificato e non va restituito (art. 1933 c.c.).

Ciò vale per i debiti che non derivino da un comando giuridico, ma esclusivamente da un impertivo di coscienza o onore (art. 2034, co. 1 c.c.). si tratta di rapporti la cui attuazione forzata non è considerata necessaria e che si preferisce lasciare affidati alla coscienza dei singoli (**obbligazioni naturali**).

Mediante l'esercizio dell'azione il creditore tende ad ottenere la soddisfazione del proprio diritto per via giudiziaria. Ciò accade non solo nel caso in cui il debito inadempito abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o il pagamento di una somma di denaro, prelevabile forzatamente (art. 2930 c.c.) dal patrimonio del debitore o ricavabile dall'

espropriazione forzata di alcuni suoi beni (art. 2910 c.c.). Ma vale anche nel caso in cui la prestazione inadempita consista in un *fare* o in un *non fare*: poiché un'esecuzione forzata sulla persona del debitore per costringerlo materialmente a fare o non fare una determinata azione non è possibile; ma il creditore può agire contro il debitore per il risarcimento dei danni ed ottenere così somme che spesso gli consentano di procurarsi sul mercato prestazioni equivalenti a quella mancata. Inoltre, se le attività del debitore è sostituibile con un'attività altrui, il creditore potrà far eseguire la prestazione da altri a spese del debitore (art. 2931 c.c.). Così come nel caso di inadempimento degli obblighi di non fare; ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo sarà distrutto a spese del debitore (art. 2933 c.c.) e al creditore sarà comunque dovuto il risarcimento dei danni.

Il diritto di credito implica perciò l'assoggettamento del patrimonio del debitore, nella consistenza che esso ha al momento dell'esecuzione forzata (**responsabilità patrimoniale** art. 2740 c.c.).

Ciò significa, da un lato, che il creditore può soddisfarsi anche su beni conseguiti dal debitore successivamente alla nascita del debito. Dall'altro lato, però, i beni che nel frattempo siano usciti dal patrimonio del debitore non saranno più raggiungibili, di qui un rischio per il creditore.

Inoltre, il patrimonio del debitore è assoggettato alle pretese di tutti i creditori: questi si soddisferanno man mano che si presentano (*esecuzione individuale*), oppure tutti insieme proporzionalmente, salvo che qualcuno di essi possa far valere una preferenza derivante da pegno, da ipoteca o da un privilegio (*esecuzione concorsuale*). Di qui il rischio per il creditore ordinario: quello di non trovare di che soddisfarsi, perché altri creditori lo hanno preceduto con azioni esecutive individuali, o di subire il concorso di altri crediti per un ammontare complessivo superiore al patrimonio del debitore, così da conseguire solo una soddisfazione ridotta.

5 . Le fonti dell'obbligazioni.

L'art. 1173 c.c. indica come fonti delle obbligazioni: il contratto, il fatto è illecito e ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico.

Va rilevato, inoltre, che il contratto (accordo patrimoniale tra due o più parti ex art. 1321 c.c.) è il modo principale per la volontà di assunzione di impegni, ma non l'unico: impegni si possono anche assumere semplicemente mediante promessa unilaterale (art. 1987 c.c.).

Tra le fonti vanno menzionate oltre alle promesse unilaterali (che comprendono anche i *titoli di credito*), la *gestione di affari*, la *ripetizione dell'indebito* e l'*arricchimento senza causa*.

Le norme sulla *gestione di affari* regolano le situazioni nelle quali una persona, senza esservi obbligata, assume scientemente la gestione di un affare di un altro, che non sia in grado di provvedere da solo (art. 2028 c.c.)

Quelle sulla ripetizione dell'indebito e sulle arricchimento senza causa servono a ristabilire l'equilibrio giuridici turbati da trasferimenti o prestazioni senza causa.

6 . Le obbligazioni reali.

Talvolta un'obbligazione è a carico di un soggetto laddove egli sia proprietario di una determinata cosa, o titolare di un diritto reale su di essa, la cosiddetta **obbligazione reale**.

Per lo più le obbligazioni reali si manifestano nei rapporti di vicinato fondiario, o quando su una cosa coesistono diritti reali spettanti a persone diverse. Per esempio: ciascun partecipante alla comunione ha l'obbligo di contribuire nelle spese per la conservazione e il godimento della cosa comune (art. 1104 c.c.).

Le obbligazioni reali sono inerenti a un diritto reale sia nel senso che chiunque succeda in tale diritto diventa obbligato, sia nel senso che l'ho obbligato può liberarsi rinunciando al diritto stesso in favore dell'altra parte.

7 . Confronto tra diritti reali e diritti di credito.

Oggetto del **diritto reale** sono tutte o alcune delle attività di *una cosa determinata*.

Oggetto del **diritto di credito** è una *prestazione del debitore*.

Il titolare di un diritto reale lo esercita direttamente sulla cosa, ed è solo necessario che la generalità dei terzi si astengano dal frapporre ostacoli.

Viceversa, l'obbligazione è uno strumento di *cooperazione*: il creditore è soddisfatto mediante da adempimento del debitore.

La prestazione del debitore può consistere anche nell' astenersi dal compiere un atto o dallo svolgere un'attività. Qui la distinzione rispetto al diritto reale sembra attenuarsi, perché quest'ultimo è caratterizzato dal dovere dei terzi di astenersi dal impedirne o turbarne

l'esercizio. Nel diritto reale, però, il dovere di astenersi riguarda chiunque ed è strumentale affinché il titolare possa, senza impedimenti, trarre dalla cosa le utilità che gli sono riservate. Nel obbligazione negativa, invece, l'astensione è dovuta solamente da uno o più debitori determinati e costituisce l'oggetto centrale del diritto.

Quindi, il **diritto reale** è *in relazione immediata con la cosa*, aderisce ad essa e la segue presso chiunque essa si trovi in senso fisico o giuridico, il cosiddetto **diritto di seguito**. Il **diritto di credito**, invece, *segue la persona del debitore*.

ESEMPIO:

Si consideri l'ipotesi in cui al fine di avere più luce nel mio fondo, cerco di assicurarmi il diritto a che sul fondo del vicino non si possa costruire oltre una certa altezza. A questo scopo potrò o accordarmi col vicino per ottenere una servitù di non sopraelevazione, la quale costituisce un diritto reale; oppure il vicino potrà limitarsi ad assumere un impegno personale di non sollevare, in questo caso avrò solamente un diritto di credito. Cosa accade, dunque, se successivamente il vicino trasferisce il fondo a un terzo? Se ho un diritto reale di servitù, esso continuerà a gravare sul fondo e dovrà essere rispettato anche dal terzo (*i diritti reali sono opponibili ai terzi*); se, invece, ho semplicemente un diritto di credito, il terzo sarà libero di sopraelevare perché il vincolo riguarda solo la persona del precedente proprietario.

Si dice, infatti, che i diritti reali sono *assoluti*, mentre i diritti di credito sono *relativi*.

Questo è particolarmente rilevante nei diritti di **pegno** ed **ipoteca**: se l'immobile ipotecato viene venduto a un terzo, ciò non impedirà al creditore ipotecario di soddisfarsi su di esso; se invece il debitore vende un immobile non gravato da ipoteche, i creditori non potranno seguirlo presso il terzo acquirente e assoggettarlo ad esecuzione forzata.

L'inopponibilità dei diritti di credito ai terzi si giustifica con l'esigenza di permettere al debitore di gestire liberamente il proprio patrimonio, anche mediante alienazioni e acquisti. Ugualmente si vuole consentire al terzo di stipulare il contratto senza dover affrontare la paralizzante preoccupazione della sua compatibilità con la fitta rete degli impegni che possono far capo alla controparte.

A questo scopo, però, non è necessario tutelare il debitore ed il terzo anche nell'ipotesi in cui abbiano agito con la consapevolezza di rendere il debitore insolvente con danno per i suoi creditori. Ad esempio: un debitore sull'orlo del fallimento vende un immobile, sul quale i creditori si potrebbero soddisfare, così da poter occultare il prezzo ricevuto, e l'acquirente ne è consapevole. In questo caso l'acquisto del terzo è impugnabile con l'azione revocatoria

(art. 2901 c.c.). In questo senso si può parlare di una limitata opponibilità dei diritti di credito ai terzi.

Quindi il diritto reale è tutelato contro le lesioni provenienti da qualunque terzo, la cosiddetta *assolutezza della tutela*; invece, i diritti di credito sono tutelati solo contro il debitore, la c.d. *relatività della tutela*.

8 . Diritti personali di godimento di cose.

Vi sono diritti di credito nei quali la prestazione dovuta dal debitore consiste nel concedere l'uso di una cosa, come accade ad esempio nella locazione (art. 1571 c.c.).

Poiché questi **diritti personali di godimento** attribuiscono al creditore la facoltà di utilizzare direttamente la cosa che ne è oggetto, essi appaiono simili, per questo aspetto, ai *diritti reali di godimento*.

Tuttavia resta la distinzione, perché il diritto personale di godimento implica sempre un obbligo di cooperazione da parte del debitore. Questo infatti deve consegnare la cosa al creditore, e anche successivamente è tenuto a garantirlo contro le molestie di terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa. Obblighi di questo genere non caratterizzano, invece, i diritti reali.

Non deve indurre in errore il fatto che, se acquisto la proprietà, o altro diritto reale, mediante un contratto, la mia controparte può essere tenuta a consegnarmi la cosa e a garantirmi la validità dell'acquisto. Questi doveri non costituiscono, infatti, una parte del contenuto del diritto reale trasferito, ma sono l'oggetto di diritti di credito creati dal contratto, che si affiancano al trasferimento.

Non deve indurre in confusione il fatto che il titolare di un diritto personale di godimento può agire direttamente contro il terzo il quale gli abbia sottratto la cosa violentemente od occultamente (art. 1168 c.c.), o senza diritto gliene impedisca il pacifico godimento (art. 1585, co. 2 c.c.; per esempio, mediante immissioni di fumo o rumori, scarico abusivo di rifiuti, e così via). Infatti queste azioni tutelano semplicemente uno stato di fatto, e precisamente la detenzione della cosa.

9. Tipicità dei diritti reali.

Ai privati è consentito di costituire diritti di credito che abbiano per oggetto le prestazioni più varie, anche non espressamente previste dalla legge, alla sola condizione che siano lecite

e suscettibili di valutazione economica. Le cose sono diverse nel campo dei diritti reali. Questi sono in **numero chiuso**: si possono costituire, cioè, solo diritti reali espressamente previsti dalla legge, e non altri. Inoltre, non è consentito di modificarne il regime legale, se non entro limiti assai ristretti, nei casi in cui ciò sia eccezionalmente ammesso dalla legge.

Il numero chiuso dei diritti reali si giustifica in primo luogo considerando che l'incidenza di una pluralità dei diritti reali sulla medesima cosa, con conseguente frantumazione e distribuzione delle attività economiche tra i diversi titolari non collegati gli uni agli altri, riduce la possibilità di *modificare la destinazione economica* della cosa stessa (occorrerebbe il consenso di tutti gli interessati e può essere difficile ottenerlo).

In secondo luogo va considerato che l'opponibilità ai terzi dei diritti reali limita la circolazione dei beni, costringendo gli acquirenti a indagini tanto più complesse, quanto più numerosi sono i diritti reali ammessi dalla legge.

Perciò l'ordinamento giuridico riconosce il carattere della realtà solo un numero limitato di diritti, considerati necessari per realizzare funzioni particolarmente degne di tutela.

10 . Il patrimonio.

Il patrimonio è un insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, aventi contenuto economico, unificati dalla legge in considerazione della loro appartenenza al medesimo soggetto, o in considerazione di una loro destinazione unitaria.

Si ha così in primo luogo il concetto di **patrimonio generale** della persona, la cui unitarietà si manifesta principalmente nella regola che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni (art. 2740 c.c.). Il patrimonio mantiene la sua coesione nella successione ereditaria, sia quando viene attribuito per intero a un unico erede, sia quando si trasmette indiviso a una pluralità di eredi, i quali succedono ciascuno in una quota e potranno successivamente procedere alla divisione.

Si ha un **patrimonio di destinazione** quando una parte dei rapporti facenti capo a una persona, oppure una pluralità di rapporti facenti capo a più persone, sono costituiti in una distinta unità giuridica in vista di una loro funzione specifica.

Se il patrimonio di destinazione fa capo a una pluralità di persone è detto **patrimonio autonomo**, un esempio è il patrimonio delle società.

Se il patrimonio di destinazione fa capo ad una sola persona, distinguendosi dalle patrimonio generale di questa, viene detto **patrimonio separato**. Un esempio è l'eredità

accettata con beneficio di inventario, la quale acquistata dall'erede, ma resta temporaneamente distinta dal suo patrimonio generale così da assicurare che gli non risponda dei debiti ereditari oltre l'attivo a lui pervenuto, e che i creditori ereditari si soddisfino su questo con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede (art. 490 c.c.).

Caratteristica costante del patrimonio autonomo e del patrimonio separato è la *destinazione preferenziale dell'attivo alla soddisfazione delle passività comprese nel patrimonio stesso*.

Esso svolge così una funzione di garanzia e di responsabilità; tale garanzia può essere esclusiva, nel senso che il creditore del patrimonio separato può soddisfarsi solamente su di esso; oppure può concorrere, simultaneamente o sussidiariamente, la garanzia offerta dal patrimonio generale.